

Manovra finanziaria 2011: le novità in materia previdenziale

Il decreto legge 6 Luglio 2011, n. 98, “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6/7/2011, n. 155 ed entrato in vigore in pari data), all’art. 18, titolato “*interventi in materia previdenziale*”, modifica alcuni aspetti importanti della materia previdenziale: analizziamo i più significativi.

Il primo comma dell’articolo suddetto stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome del settore privato, la cui pensione sia liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, il requisito anagrafico di 60 anni di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia nei sistemi retributivo e misto venga incrementato di un mese, di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni anno successivo fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032.

Ai sensi del terzo comma, per il biennio 2012-2013, alla fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione INPS (pari ad € 1.428), la rivalutazione automatica non è concessa. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il predetto trattamento minimo INPS, l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato nella misura del 45%.

Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni, del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.

Tali disposizioni non trovano applicazione nei casi di presenza di figli di minore età, studenti ovvero inabili (comma 5).

Il comma 9 dispone che siano fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del decreto, già definiti con sentenza passata in autorità di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'INPDAP, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.

Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, dovranno adeguare i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora, entro il predetto termine semestrale, gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo (comma 11).

Il comma 12 specifica che i soggetti che esercitino per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS, siano esclusivamente coloro che svolgano attività il cui esercizio non venga subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali di diritto privato.

Viene poi sottolineata, dal comma 13, la natura integrativa della copertura contributiva offerta dall'ENASARCO (Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio).

Ai sensi del comma 14, viene attribuita al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, all'INPS, all'INAIL, all'Agenzia delle entrate ed agli enti previdenziali, la facoltà di stipulare apposite convenzioni per contrastare al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva, mediante l'incrocio di dati e delle informazioni in loro possesso.

Infine, l'ultimo comma dell'articolo in esame (il comma 22), sancisce che, ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità, dell'handicap e della disabilità, le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possano

affidare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari.

Articolo redatto a cura degli Avv.ti Gioacchino Guido LA MATTINA, Marco BISO e Luca RUFINO